

Relazione del Progetto di Legge “Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo ed agroalimentare e dell’acquacoltura”

Con il progetto di legge proposto, articolato in due Titoli, la Regione Emilia-Romagna intende attivare misure di intervento per il sostegno della coltivazione della patata, del riso e della barbabietola da zucchero, oltre che l’erogazione di contributi destinati ai contratti di distretto e a nuovi interventi straordinari a sostegno delle imprese dell’acquacoltura finalizzati al contenimento della diffusione invasiva del “granchio blu”.

Il Titolo I “Interventi settoriali” è dedicato all’istituzione delle misure di intervento.

In particolare, l’articolo 1, al comma 1, al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola sul territorio regionale, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per la campagna 2024, degli aiuti per le superfici coltivate a patata, per un importo massimo di Euro 500.000,00, nell’esercizio finanziario 2024, a condizione che i beneficiari dell’aiuto provvedano all’utilizzo di tuberi-seme certificati.

Al comma 2 si prevede che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Il comma 3 stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 debba fissare anche la tipologia di impegni che le imprese agricole devono utilizzare, le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento previsto dall’art. 1.

Al comma 4 si precisa infine che spetta all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA) provvedere all’erogazione degli aiuti ai beneficiari, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 (Legge regionale di istituzione di AGREA).

L’articolo 2, al comma 1, al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per la campagna 2024, degli aiuti per le superfici coltivate a riso da pila e da semente, per un importo massimo di Euro 500.000,00, nell’esercizio finanziario 2024, a condizione che i beneficiari dell’aiuto provvedano all’utilizzo di sementi certificate.

Il comma 2 prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano definiti i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Il comma 3 stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 debba fissare anche la tipologia di impegni a cui le imprese agricole devono assoggettarsi, le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento.

Al comma 4 si precisa infine che spetta all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA) l’erogazione degli aiuti ai beneficiari, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001.

L'articolo 3, al comma 1, al fine di sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per le campagne 2024, 2025 e 2026 degli aiuti per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero, per un importo massimo di Euro 1.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2024 ed Euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, a condizione che i beneficiari dell'aiuto adottino tecniche di avvicendamento colturale.

Al comma 2 si prevede che la disciplina dei criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano demandati ad un atto della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Il comma 3 stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 deve provvedere a fissare anche la tipologia di impegni a cui le imprese agricole devono assoggettarsi, le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento.

Al comma 4 si precisa infine che è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA) a provvedere all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001.

L'articolo 4, al comma 1, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per l'anno 2024, contributi destinati ai soggetti sottoscrittori di contratti di distretto e beneficiari delle agevolazioni di cui al Decreto Ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019, per un importo massimo di Euro 300.000,00 nell'esercizio finanziario 2024.

Al comma 2 si prevede che i criteri di ammissibilità e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

L'articolo 5, al comma 1, prevede l'introduzione di nuovi interventi straordinari diretti al contenimento della diffusione invasiva del "granchio blu", disponendo a tal fine che la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi alle imprese del settore acquacoltura per un importo massimo di Euro 1.000.000,00, per l'esercizio finanziario 2024, a condizione che vengano destinati ad attività di trasporto e smaltimento dei prodotti raccolti non soggetti a commercializzazione.

Al comma 2 si stabilisce che l'ammontare degli aiuti, i criteri di ammissibilità e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" del settore pesca e acquacoltura.

Il Titolo II "Disposizioni finali" contiene 2 articoli.

L'articolo 6 ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli interventi previsti nel Titolo I.

Da ultimo, l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della legge, che avrà luogo il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).